

***CORSO DI FORMAZIONE PER IL
RILASCIO DELLA QUALIFICA DI
GUARDIA GIURATA VOLONTARIA
VENATORIA***

8° LEZIONE

22 Marzo 2017

**SALVAGUARDIA DELLE
PRODUZIONI AGRICOLE**

INTRODUZIONE L.157/92 IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE E P.F.V.P.

- 1) NOZIONI SUGLI ISTITUTI FAUNISTICI DI PROTEZIONE E PRODUZIONE (Oasi, ZRC, etc.)**
- 2) NOZIONI SUL RISPETTO DELLE NIDIFICAZIONI E SULLE NORME PRECAUZIONALI A SALVAGUARDIA DELLA FAUNA CACCIABILE, PROTETTA E DELLA FAUNA MINORE**
- 3) COLTIVAZIONI IN ATTO, COLTURE SPECIALIZZATE E LORO PERIODI DI MATURAZIONE**
- 4) CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI COLTURE AGRICOLE EMILIANO-ROMAGNOLE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PRATICATE NELLA PROVINCIA NEL CUI AMBITO TERRITORIALE.....**
- 5) FONDI SOTTRATTI ALL'ATTIVITA'**
- 6) FONDI CHIUSI (art. 15 L.R. 8/94)**
- 7) CENNI SUI RAPPORTI AGRICOLTURA E CACCIA**
- 8) DANNI - PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA E MIGLIORAMENTI AMBIENTALI**
- 9) NOZIONI SUL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT NATURALI E SALVAGUARDI DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI.**
-anche mediante piani di controllo delle specie opportuniste:

Colombo inselvatichito – Corvidi – Nutria – Storno – Volpe – Cormorano

LA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N.157

**“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”,**

CHE SEPPURE, SPESSO, DEFINITA “LEGGE SPECIALE SULLA CACCIA”,
IN REALTA' STABILISCE, PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA,

**LA PROTEZIONE TOTALE DI TUTTA LA FAUNA SELVATICA
OMEOTERMA,**

***“MAMMIFERI O UCCELLI DEI QUALI ESISTONO POPOLAZIONI VIVENTI
STABILMENTE O TEMPORANEAMENTE IN STATO DI NATURALE
LIBERTA' NEL TERRITORIO NAZIONALE”,***

E, SOLO SUCCESSIVAMENTE,

**LA POSSIBILITA' DEL PRELIEVO VENATORIO,
DI CUI STABILISCE GLI ONERI E I VINCOLI**

IN MATERIA DI SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LA 157/92 STABILISCE :

- COME GESTIRE LE POPOLAZIONI DI FAUNA SELVATICA, PERMETTENDO LA LORO CONVIVENZA CON L'UOMO E CON LE SUE **ATTIVITA' ECONOMICHE (art.10)**;
- CHE TUTTO IL TERRITORIO AMMESSO ALLA GESTIONE VENATORIA E' SOGGETTO ALLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA (art.14)
- COME LIMITARE LE POPOLAZIONI DI FAUNA SELVATICA, CON ADEGUATI CONTROLLI, PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO, PER LA SELEZIONE BIOLOGICA, PER MOTIVI SANITARI, PER LA TUTELA DEL SUOLO, DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E **DELLE PRODUZIONI ZOO-AGRO-FORESTALI ED ITTICHE (art.19)**;
- ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL RIMBORSO DEI DANNI PRODOTTI DALLA FAUNA SELVATICA **ALLE PRODUZIONI AGRICOLE (ART. 26)**

INNOVATIVI E DI FONDAMENTALE IMPORTANZA GESTIONALE NELLA TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE:

a) ART 10: “PIANI FAUNISTICO-VENATORI”

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e' soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle **specie carnivore**, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda **le altre specie**, al **conseguimento della densità ottimale* e alla sua conservazione** mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.
2. Le Regioni, con le modalità previste ai commi 7 e 10, **realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio. (istituendo quegli ambiti che prendono il nome di istituti faunistici)**

3. **Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica,** fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a) Oasi di protezione, b) ZRC e c) centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Si intende **per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.**
5. **Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata** ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
6. **Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia,** secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. **Le Regioni predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici**, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.
8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:.....
[alle lett.a)....e) segue elenco degli istituti faunistici di protezione e produzione che per completezza conviene esaminare in modo congiunto con quanto disposto dalla l.r.8/94 e ss mm]

Per finire alle lett.:

- f) i criteri per la determinazione del **risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere** approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli **incentivi** in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla **tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica** nelle zone di cui alle lettere a) e b);

1) NOZIONI SUGLI ISTITUTI FAUNISTICI DI PROTEZIONE E PRODUZIONE E LORO IMPORTANZA

Sono istituti faunistici previsti dalla L.r.8/94 e ss mm:

- **Le zone di protezione della fauna (art.19):**
 1. Le **oasi di protezione** sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali, secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale. (art.10 comma 8 L.157/92 e art.19 L.r. 8/94 ssmm)
 2. Le **zone di ripopolamento e cattura (ZRC)** sono destinate a:
 - a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
 - b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
 - c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
 - d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.(art.10 comma 8 L.157/92 e art.19 L.r. 8/94 ssmm)

3. I **centri pubblici per la riproduzione** di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza. (art.10 comma 8 L.157/92 e art.19 L.r. 8/94 ssmm)

- **Le zone di rifugio (art.22)**

“1. La Regione, anche su proposta degli ATC, può istituire **zone di rifugio** dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l’esercizio della caccia.

L’istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o l’impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
- b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.


- **Le aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia (art 22bis)**

1. Al solo fine di garantire una **particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica**, gli organismi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art.33, comma 1, **aree di rispetto**. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria.

.....

Istituti faunistici di protezione e di produzione (ESEMPIO anno 2010)

- Superficie agro-silvo-pastorale ha 167.987
- Superficie ambiti protetti ha 34.487 ca
- Zone ripopolamento cattura ha 9.676 ca
- Zone di rifugio ha 16.667 ca
- Oasi di protezione e R.N. ha 8.144 ca



2) Nozioni sul rispetto delle nidificazioni e sulle norme precauzionali a salvaguardia della fauna cacciabile, protetta e della fauna minore (anfibi, rettili, etc.)

Misure e strumenti sulla tutela ambientale e fauna sono trattati in modo più approfondito nei capitoli 8) danni arrecati alle colture agricole con riferimento anche alla prevenzione ed agli indennizzi e 9) nozioni sul miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali.

Possono essere previsti contributi mirati a ritardare anticipare o sospendere delle operazioni colturali particolarmente dannose a fasi delicate della vita dei selvatici, come la riproduzione; ad esempio il ritardo degli sfalci o la loro limitazione, a protezione della nidificazione e svezzamento di rapaci, oppure la messa in secca dei chiari per la loro manutenzione dopo il 15 d'agosto a tutela di anfibi e rettili, sono esempi di come l'attenzione sia omnicomprensiva della biocenosi dei nostri ecosistemi e non solo di quella di interesse venatorio.

3) COLTIVAZIONI IN ATTO, COLTURE SPECIALIZZATE E LORO PERIODI DI MATURAZIONE

TUTELA DELLA ATTIVITA' AGRICOLE (art. 14 L.R. 8/94)

1. La Regione, **d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC**, individua le tipologie di **colture** e di **allevamento** bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art.15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente **l'esercizio venatorio da appostamento**, previo consenso del proprietario o conduttore.

ART. 2 - Modalità di caccia

Nei terreni in attualità di coltivazione di cui sopra, è esclusivamente consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo, previo il consenso scritto del proprietario o conduttore, nonché la caccia di selezione agli ungulati.

La caccia in forma vagante è consentita, anche con l'ausiliare, lungo le carraie e le capezzagne attigue ai frutteti, a raccolto compiuto, ove non esistono tabelle di divieto di accesso o di caccia.

Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto e nei terreni seminati a grano, orzo, ed altri cereali, nel periodo autunnale, è ammesso l'accesso dell'ausiliare.

3) COLTIVAZIONI IN ATTO, COLTURE SPECIALIZZATE E LORO PERIODI DI MATURAZIONE

Per coltivazioni in atto intendiamo nei seminativi, il periodo che va dalla semina alla raccolta, nei frutteti il periodo dalla fioritura alla raccolta (con frutto pendente).

I periodi di maturazione delle principali colture agrarie con relativa raccolta avvengono dall'estate all'autunno. A seconda del tipo di coltura e delle varietà (precoci o tardive) la raccolta può avvenire più o meno a ridosso dell'attività venatoria.

Nei frutteti, la presenza dei frutti pendenti esclude l'attività venatoria all'interno di essi (per olivi e vitigni) ed esclude l'accesso dell'ausiliare negli altri frutteti (colture specializzate ovvero colture con piante della stessa specie, della stessa età, coetanei, con stesso sistema di allevamento). Eventuali impianti di irrigazione, rete antigrandine, shelter ed altre strutture accessorie evidenziano maggiormente la specializzazione della coltura agraria ma non sono vincolanti a definirla tale.

TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE (COLTURE IN ATTO)

- **ART. 1 - Categorie**

I	Frutteti specializzati con o senza frutto pendente
II	Vigneti e uliveti fino alla data del raccolto
III	Vigneti e uliveti specializzati con impianti irrigui
IV	Impianti di frutteti e vigneti in allevamento fino al 3° anno
V	Impianti di actinidia
VI	Vivai, colture orticole, floreali anche a pieno campo
VII	Terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto
VIII	Colture erbacee cerealicole da seme fino al raccolto (soia, sorgo, girasole, medica da seme, mais da granella, grano, orzo)
IX	Colture a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche, con esclusione di quelle site all'interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agriturismo venatorie realizzate senza il contributo pubblico e quelle realizzate in ATC senza vincoli di protezione

Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione come stabilite da Calendario Venatorio Regionale integrate da Accordo Quadro Ravenna

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITA' VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	No. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
VIGNETI ED ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	Si con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Si con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	No. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante

CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 Ottobre NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 Ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo.
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. E' ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con altezza inferiore a 15 cm e lungo le capezzagne o stradoni fino al 30/9; dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Consentito per il recupero del capo abbattuto, con fucile scarico
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	E' consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto. NO per la soia	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
COLTURA DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore	NO	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico.
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufo coltivate ai sensi della Legge Regionale 24/1991	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	NO	E' ammesso l'attraversamento, con fucile scarico.
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. Si appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduuttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto.	E' consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno.
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	E' consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

4) CONOSCENZA DELLE PRINCIPALI COLTURE AGRICOLE EMILIANO-ROMAGNOLE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PRATICATE NELLA PROVINCIA

ARBOREE

Coltura	Presenza sul territorio	Resa per Ha	Coltura in atto nel periodo Venatorio
Albicocco	diffuso in collina	150	solo varietà RARE tardive
Ciliegio	diffuso ma in piccoli lotti	Kg. 30-35 cad	NO
Kiwi	diffuso in collina	200	SI
Melo	abbastanza diifuso	250	SI
Pero	diffuso in pianura	250	SI
Pesco	diffuso in pianura	250	NO
Susino	diffuso in pianura	180	SI
Vite - Uva da vino	diffusa	250	SI
Olivo	diffuso in collina	25	SI
Kaki	abbastanza diifuso	170	SI

ERBACEE

Bietola zucchero	poco diffusa	400	SI
Girasole no food	diffuso	35	NO
Girasole oleico	diffuso	30	SI
Grano duro	diffuso	60	NO
Grano tenero	diffuso	70	NO
Mais	diffuso	80	SI
Medica	diffuso	600	SI
Soia	abbastanza diifusa	25	SI
Sorgo	diffuso	80	SI

ORTAGGI

Coltura	Presenza sul territorio	Resa per Ha	Coltura in atto nel periodo Venatorio
Asparago	raro	50	NO
Cipolla	abb. Diffusa	350	NO
Cocomero	poco diffuso	400	NO
Fagiolino 2ndo raccolto	poco diffuso	60	SI
Fagiolo 2ndo raccolto	poco diffuso	33	SI
Melone	poco diffuso	300	NO
Patata	poco diffuso	280	NO
Pisello raccolta autunnale	poco diffuso	53	SI
Pomodoro	diffuso	480	SI
Spinacio	diffuso	56	SI
Zucca	diffuso	500	SI
Fragola	diffuso	50	NO

COLTURE DA SEME

Bietola da seme	diffuso	28	NO
Cavolo lbr. da seme	poco diffuso	150 Kg	NO
Cicoria da seme	poco diffuso	325 kg.	NO
Girasole seme	diffuso	30-20	SI
Medica da seme	diffuso	4,5	NO
Pisello seme	poco diffuso	30	NO
Radicchio	poco diffuso	12	NO

Le colture agrarie che potrebbero essere più danneggiate durante l'attività venatoria specialmente nei primi giorni dell'apertura della stanziale sono tra i seminativi sicuramente le leguminose in secondo raccolto come: soia, fagioli, piselli. Colture che prossime alla raccolta presentano bacelli secchi e fragili. In tale fase fenologica, un ausiliario (cane) all'interno di queste colture potrebbe causare ingentissimi danni. Anche girasoli tardivi potrebbero essere coinvolti.



5) COLTIVAZIONI INTERDETTE ALL'ACCESSO E TERRITORI NON FRUIBILI

(ART. 15 COMMI 3 E 4 LEGGE 157/92)

ART. 15 - Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, **è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo** da destinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla **estensione**, alle **condizioni agronomiche**, alle **misure dirette alla tutela e alla valorizzazione ambientale**.

(Valorizzazioni ambientali – campetti a perdere – ritardi lavorazioni colturali)

.....

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che **intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria** deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.
4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di **salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. (fondo sottratto all'attività venatoria)**
5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è **vietato a chiunque**, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

.....

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei **fondi chiusi** da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere **notificati ai competenti uffici** regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

.....

10. Le Regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di **bestiame allo stato brado** o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

.....

Con la legge regionale 8/94 e ss mm si stabilisce in aggiunta:

- **Art. 15 – fondi sottratti all'attività venatoria**

1. richiesta motivata alla regione entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.

....

3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive motivazioni.

6) FONDI CHIUSI (Art. 45 bis L.R.8/94)

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi devono essere **notificati ai competenti uffici provinciali**. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la **Regione può autorizzare catture di fauna selvatica** nel rispetto delle disposizioni dell'art.27. La regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, **effettuare catture di fauna selvatica**. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

7) CENNI SUI RAPPORTI AGRICOLTURA E CACCIA

Il territorio agro-silvo-pastorale dove è possibile esercitare l'attività venatoria è nelle nostre zone pressochè totalmente antropizzato, con l'attività agricola che ha occupato in toto la superficie agro-silvo-pastorale. Ovvio quindi che caccia e agricoltura si debbano integrare in una corretta condivisione del territorio. Il rispetto delle attività agricole ed interventi mediante piani di controllo su specie opportuniste sono le voci più importanti di questa sinergia, ma la produzione agricola entra ancora più a fondo nella pianificazione venatoria; danni ingenti arrecati alle produzioni agricole permettono la caccia in deroga a specie protette come lo storno, che può arrecare danni a colture come vite (specie in varietà a bacca rossa piccola es: merlot, Bursòn) o ciliegio. Anche il piccione inselvaticato viene cacciato in deroga a protezione dei letti di semina di colture estensive. Anche nei confronti della caccia agli ungulati i danni arrecati alle produzioni agricole sono il termometro per aumentare la pressione venatoria a diminuire densità di popolazioni selvatiche quali caprioli e cinghiali. C'è quindi uno stretto rapporto tra specie selvatica che arreca danni e sua abbattibilità venatoria. Casistica sui rapporti agricoltura caccia vengono trattati nei capitoli di questa presentazione.

8) DANNI ARRECATI ALLE COLTURE AGRICOLE CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA PREVENZIONE AD AGLI INDENNIZZI

ART.17 – DANNI ALLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ad a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
 - a) Degli **ambiti territoriali di caccia** per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
 - b) Dei **titolari dei centri privati** della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle **aziende venatorie** di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
 - c) Dei **proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 (fondi sottratti all'attività venatoria) e 8 (fondi chiusi)**dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;

- d) Della **Regione**, qualora siano provocati nelle **zone di protezione** di cui all'art. 19 e nei **parchi** e nelle **riserve naturali regionali**, comprese quelle **aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio**.
2. Le Regioni concedono **contributi per gli interventi di prevenzione** e per **l'indennizzo dei danni**:
- a) Provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
 - b) Provocati **nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette**, dal **piccione di città** (*Columba livia*, forma domestica), o da specie il cui prelievo **venatorio sia vietato**, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18 comma 1.

ART.18 – FONDO PER I DANNI

1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione nel bilancio di previsione.
2. La **quota delle risorse previste** dal comma 1, da destinare ai **contributi per la prevenzione dei danni** a carico della Regione ai sensi dell'art. 17, viene assegnata ai beneficiari richiedenti tramite bandi pubblici unici regionali ed aiuti comunitari tramite misure del PSR 2014/2020.
La quota delle risorse da destinare ai **contributi per l'indennizzo dei danni** a carico della Regione ai sensi dell'art. 17, viene assegnata ai beneficiari sulla base dei **danni accertati**, entro i limiti di disponibilità di cui al comma 3 dell'art. 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

DELIBERAZIONE GIUNTA RER N. 1513 DEL 28/10/2013

“**direttive relative alle modalità di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l’indennizzo dei danni di cui all’art. 18 della L.R. 8/94 come da ultimo modificato dall’ art. 21 della L.R. 9/2013 e ssmm.**”

Stabilisce, fra l’altro, che:

1 a) quota destinata alla **prevenzione**:

- 25% superficie agro-silvo-pastorale;
- 35% superficie ambiti protetti provinciali;
- 15% superficie provinciale dei seminativi;
- 25% superficie provinciale frutteti e vigneti.

Dal 01/01/2016 detta quota viene distribuita tramite bandi pubblici unici regionali ed aiuti comunitari tramite misure dei PSR.

1b) quota destinata al **contributo per l’indennizzo dei danni** fino a disponibilità di bilancio dei danni accertati entro il 31 ottobre di ogni anno;

2. - Beneficiari gli **imprenditori agricoli** iscritti all’anagrafe delle aziende agricole debitamente validata;

- risarcibili danni a **produzioni agricole** in campo ed **opere approntate** sugli stessi (serre, serre/tunnel, mangiatoie,...) se strettamente legate alla produzione.

3. Prevenzione danni da fauna selvatica

Obbligo della Regione di mantenere **adeguate DENSITA' faunistiche** finalizzate al contenimento dei danni sulla base di quanto previsto dalla Carta delle Vocazioni faunistiche e del Piano Faunistico Venatorio, anche mediante piani di controllo

La Regione interviene mettendo a **disposizione degli interessati il materiale e gli strumenti necessari** tramite bandi unici regionali e misure del PSR.

Sono esclusi:

- la posa in opera;
- concessione di contributi all'acquisto.

Pertanto:

- La mancata adozione di mezzi di prevenzione,
- L'inadeguato utilizzo dei medesimi,
- La non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta dalla Provincia,

esonerano la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.

Al fine della corretta gestione di una popolazione di una popolazione di fauna selvatica:

DENSITA' =
NUMERO DI CAPI IN 100 HA


CAPACITA' O DENSITA' BIOTICA =
MASSIMA DENSITA' RAGGIUNGIBILE DA UNA POPOLAZIONE SULLA BASE
DI MECCANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE, QUANDO
I NATI RIMPIAZZANO I MORTI
E L'INCREMENTO UTILE ANNUO (I.U.A.) E' UGUALE A 0

CAPACITA' O DENSITA' AGROFORESTALE =
MASSIMA DENSITA' RAGGIUNGIBILE DA UNA POPOLAZIONE SENZA
CHE SI DETERMININO DANNI RILEVANTI
ALLE COLTIVAZIONI / PIANTAGIONI.

DIPENDE PERTANTO DAL GRADO DI TOLLERABILITA' DEL DANNO,
***E' QUINDI UNA SCELTA ECONOMICO -SOCIALE E DI PIANIFICAZIONE
DEL TERRITORIO***

Stimato danni da fauna selvatica 1997 - 2016

Migliaia




Consuntivo danni fauna selvatica 1999 - 2016

Anno	stimato	N° domande presentate	Ra1	% Ra1	Ra2	% Ra2	Ra3	% Ra3	Media per stima
1999	€ 223.010,35	531	216	41%	222	42%	92	17%	€ 419,98
2000	€ 318.968,45	828	281	34%	402	49%	145	18%	€ 385,23
2001	€ 325.619,39	623	201	32%	284	46%	138	22%	€ 522,66
2002	€ 308.981,48	557	207	37%	249	45%	101	18%	€ 554,72
2003	€ 347.474,37	561	182	32%	270	48%	109	19%	€ 619,38
2004	€ 431.748,00	571	184	32%	287	50%	100	18%	€ 756,13
2005	€ 273.950,00	545	178	33%	264	48%	103	19%	€ 502,66
2006	€ 483.505,00	653	226	35%	321	49%	106	16%	€ 740,44
2007	€ 316.412,00	634	172	27%	363	57%	99	16%	€ 499,07
2008	€ 313.689,00	504	144	29%	237	47%	123	24%	€ 622,40
2009	€ 320.201,78	354	113	32%	129	36%	112	32%	€ 904,52
2010	€ 221.129,00	276	71	26%	130	47%	75	27%	€ 801,19
2011	€ 270.013,00	348	105	30%	127	36%	116	33%	€ 775,90
2012	€ 398.324,88	502	163	32%	132	26%	207	41%	€ 793,48
2013	€ 147.971,00	292	114	39%	50	17%	128	44%	€ 506,75
2014	€ 138.829,00	251	79	31%	55	22%	117	47%	€ 553,10
2015	€ 124.456,00	229	88	38%	35	15%	106	46%	€ 543,48
2016	€ 97.834,00	219	61	28%	40	18%	118	54%	€ 446,73
Totale	€ 5.382.088,68	9225							


Danni da selvaggina per specie selvatica 2012

Specie	%	Indennizzo in Euro	ettari	media per ha.
Lepre	44%	€ 175.275	281	€ 624
Picchio	23%	€ 89.821	868	€ 103
Ghiandaia	10%	€ 38.740	125	€ 310
Storno	6%	€ 24.006	177	€ 136
Ittiofagi	3%	€ 10.924	1300	€ 8
Oca selvatica	2%	€ 9.012	62	€ 145
Fagiano	2%	€ 8.542	125	€ 68
Cinghiale	2%	€ 8.311	53	€ 157
Colombo	2%	€ 7.527	48	€ 157
Passero	1%	€ 4.882	73	€ 67
Capriolo	1%	€ 4.547	12	€ 379
Fringillidi s.l.	1%	€ 4.166	18	€ 231
Gazza	1%	€ 3.745	40	€ 94
Tortora s.l.	1%	€ 3.260	27	€ 121
Altri (istrice, gabbiani, daino etc)	1%	€ 5.567	161	€ 35
Totale	99%	€ 398.325	3209	€ 124




Danni da selvaggina per specie selvatica 2016

Specie	%	Indennizzo in Euro	ettari	media per ha.	eventi	media evento
Picchio	39%	€ 38.265	676,0	€ 57	81	€ 472
Ittiofagi	18%	€ 17.033	412,0	€ 41	4	€ 4.258
Corvidi	16%	€ 15.894	99,0	€ 161	26	€ 611
Storno	7%	€ 7.178	11,0	€ 653	10	€ 718
Lepre	6%	€ 6.357	33,0	€ 193	4	€ 1.589
Cinghiale	5%	€ 4.932	6,0	€ 822	4	€ 1.233
Roditori (scoiattoli ghiri)	2%	€ 2.200	3,3	€ 667	2	€ 1.100
Colombaccio	2%	€ 1.924	39,0	€ 49	1	€ 1.924
Fagiano	2%	€ 1.405	0,7	€ 2.007	1	€ 1.405
Anseriformi (ocche-anatre)	1%	€ 1.050	50,0	€ 21	1	€ 1.050
Altri (fringillidi, istrice, capriolo)	2%	€ 1.596	7,6	€ 210	3	€ 532
Totale	100%	€ 97.834	€ 1.580	€ 88	€ 181	€ 767




Danni da selvaggina per colture agricole 07-16


Danni in agricoltura per coltura agraria 07




Danni in agricoltura per coltura agraria 10





danni da fauna selvatica 2013



Frutteti (melo, susino, etc)



Tubi per irrigazione forati




Danno da picchio verde o rosso maggiore

Danni da storno



danni storno 97- 16







Danni da gazza e ghiandaia




danni da CORVIDI (Gazze e Ghiandaie) 97- 16



Danni da ittiofagi 2004 - 16



danni ittiofagi stimati 2004 - 2016



PREVENZIONE

Protezione Acustica

- Strumenti ad emissione di onde sonore;
- Apparecchi radio;
- Apparecchi ad emissione di grida registrate (allarme o stress)
- Ultrasuoni



PREVENZIONE

Protezione Visiva


- Spaventapasseri
- Oggetti riflettenti
- Nastri riflettenti
- Palloni predator



PREVENZIONE

Protezione Visiva

- Spaventapasseri
- Oggetti riflettenti
- Nastri riflettenti
- Palloni predator



PREVENZIONE

Protezione Meccanica

- Recinzioni perimetrali in rete metallica;
- Recinzioni individuali in rete metallica;
- "shelter" in materiale plastico;
- Reti antiuccello;



PREVENZIONE

Protezione Chimica

- Repellenti olfattivi
- Repellenti gustativi



PREVENZIONE

Protezione Meccanica da Ittiofagi

Reti orizzontali



PREVENZIONE

Protezione Elettrica

- Filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità



INDENNIZZO MONETARIO DEL DANNO:

L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE

N.2013/1513 del 28/10/13;

a) ZONE DI PROTEZIONE (ZR- Oasi – Parco) E PRODUZIONE (ZRC):

CONTRIBUTI REGIONALI PER INDENNIZZO DEI DANNI DA TUTTA LA FAUNA SELVATICA

b) RESTANTE TERRITORIO

SPECIE PROTETTE; PICCIONE DI CITTA'; SPECIE NON cacciabili. REGIONE.	SPECIE CACCIABILI ATC, AFFVV, ALTRI
---	--

PER PREVENZIONE ED INDENNIZZO
ACCEDONO AI CONTRIBUTI REGIONALI
ESCLUSIVAMENTE:
IMPRENDITORI AGRICOLI (*art.2135 c.c.*)
muniti di PARTITA I.V.A.

LA REGIONE PROVVEDERÀ
con proprio personale idoneo, o con personale esterno abilitato
AD ACCERTARE IL DANNO.

IL CONTRIBUTO NON VIENE CONCESSO SE
il danno accertato risulta inferiore ai 20 euro al netto della franchigia:
0,00 € di franchigia nei terreni ricadenti nei comuni di Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme
77,47€ di franchigia da applicarsi nel restante territorio

SE IL DANNO RISULTA SUPERIORE,
viene calcolato sulla parte eccedente alla franchigia ed eventualmente
indennizzato in misura ridotta in proporzione alla disponibilità del
fondo regionale.

9) NOZIONI SUL MIGLIORAMENTO DEGLI HABITAT NATURALI E SALVAGUARDIA DELLE ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI

PER LA SALVAGUARDIA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE, E'
NECESSARIO INTERVENIRE PRIMA CON:

- MIGLIORAMENTI AMBIENTALI;
- PREVENZIONE DEI DANNI;
- INDENNIZZI MONETARI DEL DANNO;

SE NON BASTA:

PIANI DI CONTROLLO:

- METODI ECOLOGICI;
- PIANI DI ABBATTIMENTO DI TIPO CRUENTO:
 - 1) CATTURE ED ELIMINAZIONE;
 - 2) ABBATTIMENTI;

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

PERMETTONO UN AUMENTO DELLA CAPACITA' RECETTIVA DI UN TERRITORIO MEDIANTE:

CONDUZIONE AGRICOLA:

EVITARE LE MONOCOLTURE;

ROTAZIONE AGRARIA;

FASCE ECOTONALI;

MANTENIMENTO DI FOSSI, MACERI E SIEPI.

GESTIONE FORESTALE:

COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI RADURE;

ALTERNANZA TAGLIATE/ALTO FUSTO;

STRUTTURE DISETANEE;

MASSIMA DIVERSITA' DI ESSENZE CON TAGLI E PIANTUMAZIONI.

COLTIVAZIONI A PERDERE:

FORNITURA DI ALIMENTO ESTERNO ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DURANTE TUTTO L'ANNO;

NEI PRESSI DELLE RIMESSE;

ALL'INTERNO DEI COMPENSORI BOSCATI.

FORAGGIAMENTO ARTIFICIALE:

CONCENTRAZIONE DI INDIVIDUI IN AREE LIMITATE;

DISTRUZIONE DELL'AMBIENTE;

INSORGENZA DI EPIDEMIE E ZONOSI;

DIMINUZIONE DI SELVATICITA';

BRACCONAGGIO.

PREVENZIONE con apprestamenti di protezione delle colture agrarie (recinzioni, shelter, filo elettrificato)

- FORNITURA DEI MATERIALI (tramite disponibilità ATC o bandi)
- CONTRIBUTO AL MONTAGGIO (NON più indennizzabile)

REPELLENTI:

RAPPRESENTANO BARRIERE DI TIPO:

ACUSTICO (DETONATORI, RADIO, ECC.)

VISIVO (Palloni predator, nastri riflettenti, etc)

CHIMICO (OLFATTIVO, GUSTATIVO, ECC.)

MECCANICO (RETINE, RECINZIONI)

ELETTRICO (RECINZIONI)

FORAGGIAMENTO ARTIFICIALE:

COLTURE A PERDERE;

SOMMINISTRAZIONE ARTIFICIALE.

1° INTERVENTI DISSUASIVI:

- IMPEDIRE L'ACCESSO NEI FABBRICATI CON RETI ALLE FINESTRE;
- RICOVERARE LE GRANAGLIE IN AMBIENTI CHIUSI O PROTETTI;
- NASTRI, SPECCHI RIFLETTENTI;

2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTO

- ABBATTIMENTO CON ARMI DI CUI ALL'ART.13 L.157/92
- INTERVENTI PUNTIFORMI;
- STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;
- NELLE IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);
- DA APPOSTAMENTO O DIETRO RIPARO NATURALE;
- ANCHE CON L'USO DI RICHIAMI VIVI OD ARTIFICIALI;
- CATTURE SELETTIVE CON GABBIE TRAPPOLA

OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DALLA PROVINCIA.

“PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO”

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE.

1° INTERVENTI DISSUASIVI DI TIPO ECOLOGICO:

NON SONO NOTI METODI ECOLOGICI INTERVENTI CHE POSSANO IMPEDIRE DI ASPORTARE / CIBARSI DELLE COLTURE AGRARIE (trattamenti sugli ammassi (grano-mais) con trattamenti a base di repellenti (Es: Morkit -Bayer anche se ora vietato e non più in commercio, o trattamenti a base di sostanze amaricanti, allappanti, sgradevoli come il tannino);

2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTO

- **INTERVENTI PUNTIFORMI;**
- **STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;**
- **IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);**
- **DA APPOSTAMENTO O DIETRO RIPARO NATURALE;**
- **CATTURE SELETTIVE CON GABBIE TRAPPOLA:**
 - **TRAPPOLE LARSEN PER FASE DI NIDIFICAZIONE**
 - **LETTER-BOX NELLE AREE DI PASTURAZIONE;**
 - **ELIMINAZIONE CON DISLOCAZIONE CERVICALE.**
- **ABBATTIMENTO CON ARMI DA FUOCO DI CUI ALL'ART.13 L.157/92;
MAX 2500 CORNACCHIE, 3000 GHIANDAIE; 6000 GAZZE;
OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DAGLI ATC LOCALI.
"PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO"
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ISTITUTI INTERESSATI ALLE CATTURE.**

L. 157/92 ART. 19 COMMA 2:

L.R. 8/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

STABILISCE CHE LE REGIONI PROVVEDONO AL CONTROLLO DELLE SPECIE DI FAUNA SELVATICA ANCHE NELLE ZONE VIETATE ALLA CACCIA. (**PIANI DI CONTROLLO**)

QUANDO:

PER LA MIGLIORE GESTIONE DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO,
PER LA TUTELA DEL SUOLO, (nutrie)

PER MOTIVI SANITARI, (piccioni-cinghiali)

PER LA TUTELA BIOLOGICA, (gazze – ghiandaie)

PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO,(piccioni)

**PER LA TUTELA DELLE PRODUZIONI ZOO-AGRO-FORESTALI ED
ITTICHE.**

IL PIANO DI CONTROLLO

- NON E' ATTIVITA' VENATORIA;
- UTILIZZO DI METODI ECOLOGICI;
- REGOLAMENTATO E PROGRAMMATO DALLA REGIONE , ORGANIZZATO E COORDINATO DALLA POLIZIA PROVINCIALE tramite delega dei Comuni del territorio ;
- CONTROLLO TECNICO E PARERE DI FATTIBILITA' DELL'I.S.P.R.A.;

OPERATORI:

- **GUARDIE VENATORIE;**
- POLIZIA PROVINCIALE;
- PROPRIETARI E CONDUTTORI DEI FONDI;
- GUARDIE FORESTALI E COMUNALI;
- OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI.

DEVE PREVEDERE:

- MODALITA' OPERATIVE;
- TEMPI DI ESECUZIONE;
- STRUMENTI DI CATTURA
(GABBIE-TRAPPOLA, ARMI DA SPARO);
- EVENTUALI LIMITI NUMERICI DI CAPI ABBATTIBILI;

PER LE SPECIE ALLOCTONE SI PUO' VALUTARE L'IPOTESI DI
PIANI DI ERADICAZIONE.

LA L.R.16 FEBBRAIO 2000, N.6,
LO PREVEDE NEL CASO DELLA **NUTRIA** "MYOCASTOR
COYPUS".

L'INTERVENTO E' CONDIZIONATO DAL RAPPORTO FRA
IL VALORE CONSERVAZIONISTICO DELLA SPECIE
INTERESSATA
E LA NATURA ED ENTITA' DEL DANNO ALLE PRODUZIONI
AGRICOLE.

IN PARTICOLARE OCCORRE VALUTARE LE
CARATTERISTICHE

DISTRIBUTIVE,

DI *STATUS* E *VULNERABILITA'*

DELLA SPECIE O POPOLAZIONE LOCALE INTERESSATA

VALUTARE LE CARATTERISTICHE E GLI SCOPI DEI SINGOLI ISTITUTI FAUNISTICI:

NEGLI ISTITUTI DI PRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA PUO' NECESSITARE IL CONTROLLO DI SPECIE PREDATRICI A VASTA DISTRIBUZIONE, APPENA DIMOSTRANO UNA DENSITA' ELEVATA.

IN ISTITUTI DI PROTEZIONE E CONSERVAZIONE L'ESIGENZA DI SALVAGUARDARE REALTA' FAUNISTICHE IMPORTANTI E MINACCIATE, PUO' RICHIEDERE INTERVENTI MIRATI DI CONTROLLO DI SPECIE COMPETITRICI PIU' DIFFUSE ED OPPORTUNISTE.

METODI ECOLOGICI:

SI INTENDONO TUTTI QUEI MEZZI DI CONTROLLO CHE PRESCINDONO DALLA SOTTRAZIONE DI INDIVIDUI DALLE POPOLAZIONI NATURALI MEDIANTE L'ABBATTIMENTO O LA CATTURA:

- CONTENIMENTO DELLE FONTI TROFICHE ARTIFICIALI (DISCARICHE, SCARTI E RIFIUTI DI ALLEVAMENTI, RIDUZIONE DI IMMISSIONI DI SELVAGGINA PRONTA CACCIA);
- PREVENZIONE DEI DANNI CON BARRIERE FISICHE;
- INTERVENTI DI DISTURBO OVE LA SPECIE RICHIEDE LA MAX TRANQUILLITA': DORMITORI, SITI DI ALIMENTAZIONE E RIFUGIO.

QUALORA L'I.S.P.R.A. VERIFICHÌ L'INEFFICACIA DEI
PREDETTI METODI, PUO' CONSENTIRE L'ATTIVAZIONE
DI INTERVENTI DIRETTI ANCHE DI TIPO CRUENTO
MEDIANTE CATTURA ED ELIMINAZIONE OD
ABBATTIMENTO CON ARMI DA SPARO.

GLI INTERVENTI DIRETTI IMPLICANO L'UTILIZZO DI
SISTEMI:

- SELETTIVI: COLPIRE ESCLUSIVAMENTE LA SPECIE
BERSAGLIO;
- EFFICACI: MASSIMO RISULTATO CON MINORE
DISPENDIO DI ENERGIE (FISICHE ED ECONOMICHE);
- DISTURBO: MINORE POSSIBILE PER LE SPECIE NON
BERSAGLIO;

STRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ATC

- **SPINTI DALLA NECESSITA' DI INTERVENTI CAPILLARI A PROTEZIONE DEI FRUTTETI;(Corvidi)**
- **DI MIGLIORARE LA TRASPERENZA DEGLI INTERVENTI;**
- **DI COINVOLGERE IL MAGGIORE NUMERO DI OPERATORI,**
- **DI USARE GLI OPERATORI LOCALI,**

RETE DI REFERENTI LOCALI:

- **RICEVONO LE RICHIESTE DI INTERVENTO DEGLI AGRICOLTORI;**
- **VALUTANO LE METODOLOGIE PIU' APPROPRIATE;**
- **COORDINANO LE USCITE E LE COMUNICANO AD ATC E POLIZIA PROVINCIALE;**
- **INVIANO GLI OPERATORI PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI;**
- **INVIANO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE;**
- **RACCOLGONO E RENDICONTANO I RISULTATI DEGLI INTERVENTI**

Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e pesca

NEL TERRITORIO DI RAVENNA

ABBIAMO ATTIVATO **PIANI DI CONTROLLO** PER:

CORMORANI

VOLPE

NUTRIA

CORVIDI

STORNO

COLOMBO INSELVATICHITO

**PIANO DI CONTROLLO DEL
CORMORANO (*Phalacrocorax carbo*)**

dal 1995



PRIMA ANNUALE DA ULTIMO TRIENNALE;

SCOPI:

- **TUTELARE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE DI PESCA;**
- **CONTENIMENTO DEI TENTATIVI DI NIDIFICAZIONE;**

PROTEZIONE MECCANICA DEI SITI DI ALIMENTAZIONE E A
MAGGIOR DENSITA' ITTICA INVERNALE:
PESCHIERE, LAVORIERI, CANALI E VASCHE DI SVERNO,
VASCHE INTENSIVE, ECC.;

MEDIANTE:

- COPERTURA CON RETI ORIZZONTALI DI CM. 20X20;
- RETI VERTICALI TRASVERSALI ALLE VASCHE;
- FILI ORIZZONTALI TESI SOPRA LA SUPERFICIE DELL'ACQUA.

ABBATTIMENTI DIRETTI DA SETTEMBRE A MARZO;
FUCILI CON CANNA AD ANIMA LISCIA E MUNIZIONE SPEZZATA;
"PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO"
CONSEGNATO NOMINATIVAMENTE AD OGNI OPERATORE, DA
RESTITUIRE OGNI ANNO.

**PIANO DI CONTROLLO DELLA
NUTRIA (*Myocastor coypus*)**

dal 1996

CON PIANI QUINQUENNALI;

**SPECIE ALLOCTONA SPROVVISTA DI
PREDATORI NATURALI;**

**DIFFUSIONE DALLE ZONE UMIDE VALLIVE ALLE
GOLENE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI,
RENO E LAMONE, FINO AI TORRENTI DELLA
COLLINA ED AI LAGHETTI AD USO IRRIGUO;**



DANNI IDRAULICI E STRUTTURALI AGLI ARGINI DI FIUMI E CANALI, EROSIONE ED INTERRAMENTO DEGLI ALVEI, COMPARSA DI FONTANAZZI ED ALLAGAMENTI;

VORACITA': CERALI, MAIS, BIETOLE, ORTAGGI INVERNALI;

POSSIBILE VETTORE DI SALMONELLA, E LEPTOSPIRA SP.

AFFONDAMENTO DEI NIDI GALLEGGIANTI;

**DEPAUPERAMENTO DEGLI HABITAT ORIGINALI;
(NINFEE, TIFA, ECC.)**

CATTURE MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA;
EUTANASIA CON CLOROFORMIO;
DISLOCAZIONE DELLE VERTEBRE CERVICALI;
ORA ABBATTIMENTO CON FUCILE PICCOLO CALIBRO;
ABBATTIMENTO DIRETTO DURANTE L'INTERO ANNO
SOLARE AD ESCLUSIONE DI 16 MARZO - 31 LUGLIO;
ANCHE NOTTURNO CON FARO / INTENSIFICATORI;
FUCILI CON CANNA AD ANIMA LISCIA;
CARABINE DI PICCOLO CALIBRO;
NUCLEI LOCALI DI COADIUTORI ABILITATI;
“PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO”
PREVENTIVA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
ABBATTIMENTO DIRETTO;

**PIANO DI CONTROLLO DELLA
VOLPE (*Vulpes vulpes*)**

dal 1996

**TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA' ANTROPICHE
ALLEVAMENTI DI BASSA CORTE**

RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI

**ALL'INTERNO DI ZONE DI PRODUZIONE DELLA FAUNA E
ZONE LIMITROFE FINO 300 m.;**

**RINUNCIA DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA PRONTA
CACCIA SENZA FITNESS ADATTA;**



STABULAZIONE DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE;

**CONTROLLO DELLE DISCARICHE E SMALTIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE;**

INTERVENTI ALLA TANA DAL 1 FEBB AL 30 LUGLIO;

NUCLEI DI 10-15 OPERATORI;

INTERVENTI PUNTIFORMI ALL'ASPETTO NOTTURNO;

ESCLUSO 1 APRILE – 30 LUGLIO;

NUCLEI ORGANIZZATI DA ATC LOCALI;

COMUNICAZIONI PREVENTIVE DEGLI INTERVENTI.

PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI:

GAZZA (Pica pica)

**CORNACCHIA GRIGIA
(Corvus corone cornix)**



dal 2001

**TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA' ANTROPICHE
SETTORE AGRICOLO - ZOOTECNICO;**

RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI;

**ALL'INTERNO DI ZONE DI PRODUZIONE DELLA FAUNA
SELVATICA;**

**RINUNCIA DI IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA PRONTA
CACCIA SENZA ADATTA FITNESS;**

**CONTROLLO DELLE DISCARICHE E SMALTIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE;**

CATTURE SELETTIVE CON GABBIE TRAPPOLA;

ELIMINAZIONE CON DISLOCAZIONE CERVICALE;

TRAPPOLE LARSEN PER FASE DI NIDIFICAZIONE;

LETTER-BOX NELLE AREE DI PASTURAZIONE;

ATC DI PIANURA MAX 500 CORNACCHIE, 1000 GAZZE;

ATC DI COLLINA MAX 1000 CORNACCHIE, 500 GAZZE.

OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DAGLI
ATC LOCALI.

“PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO”

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI ISTITUTI INTERESSATI
ALLE CATTURE.

**PIANO DI CONTROLLO DELLO STORNO
STORNO (*Sturnus vulgaris*)**

dal 2003



**PROVINCIA DI RAVENNA PARTICOLARMENTE RICCA
DI PRODUZIONI FRUTTICOLE, ORTICOLE, SEMENTIERE;**

**VITIGNI E MARCHI PRESTIGIOSI, CON MATURAZIONI “SULLA
PIANTA”;**

**TUTELA DI ALCUNE ATTIVITA' ANTROPICHE
SETTORE AGRICOLO ZOOTECNICO
ALL'EVIDENZIARSI DEL DANNO;**

SULL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE;

**A PROTEZIONE DELLE FRUTTE “ROSSE” DALLA
MATURAZIONE DELLE PRIME DRUPACEE
(CILIEGIE, ALBICOCCHE)
FINO A COLTURE TARDIVE
(VITE, ULIVO)**

1 ° INTERVENTI DISSUASIVI:

- PROTEZIONE MECCANICA CON RETE
- DISSUAZIONE DI TIPO ACUSTICO;
- NASTRI, SPECCHI RIFLETTENTI;
- GRIDA DI ALLARME;

2° INTERVENTI DI TIPO CRUENTO

- ABBATTIMENTO CON ARMI DI CUI ALL'ART.13 L.157/92
- INTERVENTI PUNTIFORMI;
- STRETTA RELAZIONE AI TEMPI;
- IMMEDIATE ADIACENZE DELLA COLTURA DANNEGGIATA (50-100METRI);
- SENZA UTILIZZO DI RICHIAMO;

OPERATORI ABILITATI ED AUTORIZZATI, COORDINATI DALLA PROVINCIA.

“PROSPETTO DELLE OPERAZIONI DI ABBATTIMENTO”

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE.

PIANO DI CONTROLLO DEL COLOMBO DI CITTA' (Columba livia forma domestica)



- **DAL 2009**
- **RIDURRE I DANNI DEL COLOMBO DI CITTA' IN AGRICOLTURA;**
- **DURANTE LE SEMINE PRIMAVERILI: DA MARZO A MAGGIO;**
- **SEMINE ESTIVE: MAGGIO – GIUGNO;**
- **SEMINE AUTUNNALI : OTTOBRE – NOVEMBRE;**
- **DEPOSITI / MAGAZZINI DI GRANAGLIE;**
- **ALLEVAMENTI ZOOTECNICI;**

PIANO DI CONTROLLO DEI CORVIDI:

CORNACCHIA GRIGIA
(*Corvus corone cornix*)

GAZZA (*Pica pica*)

GHIANDAIA (*Garrulus glandarius*)

dal 2009



**SI AGGIUNGE AL PRECEDENTE OVE NON ERA PREVISTA LA
GHIANDAIA;**

TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE: DRUPACEE, POMACEE;

RIPRODUZIONE DI LEPRI E GALLIFORMI;

SULL'INTERO TERRITORIO PROVINCIALE;